

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO  
D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**

**CAPO I**

**PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1**

*Definizioni*

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a. "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- b. "Legge sul diritto d'autore": la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";
- c. "Testo unico": il "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
- d. "Decreto sul commercio elettronico": il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno*";
- e. "servizio di media audiovisivo o radiofonico": un servizio quale quello definito dall'articolo 2, comma 1, lett. a), del Testo unico;
- f. "programma": una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
- g. "fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici": la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto del servizio di media audiovisivo e/o radiofonico e ne determina le modalità di organizzazione in un palinsesto cronologico o in un catalogo nel caso di servizi a

- richiesta; sono escluse dalla definizione di “fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;
- h. “prestatore di servizi”: il fornitore di servizi di *mere conduit*, di *caching* o di *hosting*, come definito agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
  - i. “gestore del sito internet”: il soggetto che sulla rete internet presiede alla gestione di contenuti, anche caricati da terzi, e all’organizzazione dei medesimi anche attraverso un loro sfruttamento economico;
  - j. “fornitori di servizi”: i soggetti di cui alle lettere f), g) e h), del presente comma;
  - k. “reti di comunicazione elettronica”: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
  - l. “contenuto”: ogni contenuto sonoro, audiovisivo, giornalistico ed editoriale coperto da *copyright* diffuso su reti di comunicazione elettronica;
  - m. “titolare del diritto”: ogni soggetto titolare di diritto o licenza di sfruttamento o di utilizzo esclusivo con riferimento al contenuto di cui alla lett. l), legittimato alla segnalazione in proprio o attraverso associazioni di gestione collettiva o di categoria;
  - n. “*uploader*”: ogni persona fisica o giuridica che rende disponibile al pubblico contenuti su reti di comunicazione elettronica;
  - o. “Direzione”: la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità;
  - p. “organo collegiale”: la Commissione per i servizi e prodotti dell’Autorità che ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis, come aggiunto dall’art. 11, comma 2, della legge n. 248/2000 esercita le funzioni di vigilanza e accertamento ai sensi dell’art. 182-bis della legge n. 633/41 e quelle di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70/2003.

## Articolo 2

### *Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell'Autorità in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e, in particolare, quelle finalizzate allo sviluppo dell'offerta legale di contenuti e della loro corretta fruizione nonché quelle relative alla vigilanza, accertamento e cessazione delle violazioni del diritto d'autore, comunque realizzate, poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 65 e 70 della Legge sul diritto d'autore.
2. Nell'espletamento delle attività di cui al comma 1, l'Autorità opera nel rispetto dei diritti e delle libertà di espressione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione.
3. L'Autorità promuove l'adozione da parte dei fornitori dei servizi di codici di condotta sul rispetto del diritto d'autore nell'ambito delle attività del Tavolo tecnico di cui al capo II.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le applicazioni con le quali gli utenti possono scambiare contenuti direttamente con altri utenti attraverso reti di comunicazione elettronica.

## **CAPO II**

### **PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA LEGALE E TAVOLO TECNICO**

#### **Articolo 3**

##### *Sviluppo e promozione dell'offerta legale*

1. L'Autorità promuove la massima diffusione dell'offerta legale di contenuti accessibili agli utenti, incoraggia lo sviluppo e la promozione di offerte commerciali innovative e competitive e la creazione di un mercato aperto dell'accesso ai contenuti a tutela degli utenti e della concorrenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità predispone un'apposita sezione sul proprio sito internet per promuovere la conoscibilità e l'accesso ai servizi che consentono la fruizione legale di contenuti protetti dal diritto d'autore.
3. Ai fini dello sviluppo delle attività di cui al presente articolo, l'Autorità si avvale del Tavolo tecnico sul diritto d'autore istituito presso la Direzione.

#### **Articolo 4**

### *Costituzione e compiti del Tavolo tecnico*

1. Impregiudicata la competenza di altri organismi istituiti sulla materia presso altre amministrazioni dello Stato, il Tavolo tecnico sul diritto d'autore ha il compito di agevolare il raggiungimento di accordi tra produttori, distributori, fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, fornitori di servizi della società dell'informazione e di proporre soluzioni all'organo collegiale ed è composto da:

a) rappresentanti dei consumatori, associazioni, produttori, distributori, fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, fornitori di servizi della società dell'informazione anche per mezzo delle proprie associazioni di categoria che hanno presentato richiesta di adesione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente delibera, nel numero massimo di due rappresentanti per ciascun soggetto;

b) rappresentanti della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore presso il Ministero per i beni e le attività culturali, del Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Polizia postale, della Guardia di finanza;

c) rappresentanti dell'Autorità come individuati con separata determina del Segretario generale su proposta del Direttore della Direzione.

2. Il Tavolo tecnico elabora soluzioni ai fini del raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) promozione dell'offerta legale tramite l'individuazione delle misure di sostegno allo sviluppo dei contenuti digitali e delle soluzioni idonee alla rimozione delle barriere normative e commerciali;

b) adeguamento delle condizioni contrattuali dei fornitori di servizi alle procedure di cui agli articoli 6 e 7;

c) predisposizione di codici di condotta dei fornitori di servizi;

d) promozione di accordi tra produttori e distributori per la riduzione delle finestre di distribuzione;

e) promozione di accordi tra operatori volti a semplificare la filiera di distribuzione dei contenuti digitali in ordine alle nuove modalità di fruizione favorendo l'accesso ai contenuti *premium*;

f) individuazione di criteri e procedure per l'adozione di accordi collettivi di licenza;

g) realizzazione di campagne di educazione alla legalità nella fruizione dei contenuti;

h) creazione di un osservatorio per monitorare i miglioramenti della qualità e la riduzione dei prezzi dell'offerta legale di contenuti digitali.

## **Articolo 5**

### *Modalità di funzionamento del Tavolo tecnico*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente delibera il Tavolo tecnico è istituito con separata delibera del Consiglio, definendone la pianificazione, l'articolazione e il monitoraggio delle attività. Il Tavolo opera anche attraverso appositi Tavoli tematici, costituiti al suo interno, finalizzati alla trattazione di aspetti e problemi caratterizzati da specificità ed autonomia.
2. Il Tavolo tecnico si avvale di una segreteria costituita all'interno della Direzione, alla quale sono affidati i compiti di organizzare le riunioni e gli incontri, curare la documentazione, attivare le ricerche bibliografiche, analizzare processi e procedure, nonché collaborare alla predisposizione degli atti.
3. I lavori del Tavolo tecnico sono pubblici ed ai risultati viene data la massima diffusione.

## **CAPO III**

### **MISURE A TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE**

#### **Sezione I**

#### **Il procedimento dinanzi al fornitore di servizi**

## **Articolo 6**

### *Procedura di notifica di violazione del diritto d'autore (notice and take-down)*

1. Qualora un soggetto legittimato ritenga che uno specifico contenuto violi un diritto d'autore o di *copyright* di cui è titolare e che non sia stato diffuso nei limiti delle eccezioni di cui agli articoli 65 e 70 della Legge sul diritto d'autore, può inviare, anche attraverso organismi associativi, una richiesta di rimozione del contenuto al gestore del sito su cui lo stesso è disponibile o al fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico che lo abbia messo a disposizione del pubblico secondo la procedura di cui alla presente Sezione, salvo che questi non abbia già adottato un'apposita procedura finalizzata alla rimozione di contenuti o programmi diffusi in violazione del diritto d'autore (*notice and take-down*). La segnalazione va trasmessa utilizzando il modulo redatto secondo il facsimile di cui all'allegato 1 al presente regolamento e reso disponibile sul sito dell'Autorità, al quale poter accedere attraverso un *link* messo a

disposizione sul sito del gestore del sito o del fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico.

2. Nei casi in cui il contenuto oggetto della segnalazione sia stato caricato da terzi, il soggetto a cui sia stata trasmessa la richiesta di cui al comma 1, ove possibile, ne dà notizia all'*uploader*, il quale ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni.

3. Trascorsi quattro giorni dalla richiesta di cui al comma 1, senza che il contenuto sia stato rimosso, il soggetto segnalante di cui al comma 1 può trasmettere la richiesta all'Autorità che provvede secondo quanto previsto alla Sezione II del presente Capo, impregiudicato il diritto di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

## **Articolo 7**

### *Opposizione alla rimozione selettiva (counter notice)*

1. Nei casi in cui il contenuto sia stato caricato da terzi, l'*uploader*, ove ritenga che esso sia stato rimosso ingiustificatamente, può presentare opposizione alla rimozione del contenuto utilizzando il modulo redatto secondo il facsimile di cui all'allegato 2 al presente regolamento e reso disponibile in un'apposita pagina web del gestore del sito o del fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico.

2. Il soggetto a cui sia stata trasmessa l'opposizione, ove possibile, ne dà notizia al segnalante di cui all'articolo 6, che ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni.

3. Il gestore del sito o il fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico, se del caso, provvede al ripristino del contenuto segnalato entro quattro giorni dall'opposizione di cui al comma 1, ferma restando la possibilità per il segnalante di cui all'articolo 6 di trasmettere una richiesta di rimozione all'Autorità che provvede secondo quanto previsto alla Sezione II del presente Capo, impregiudicato il diritto di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

## **Sezione II**

### **Il procedimento dinanzi all'Autorità**

## **Articolo 8**

### *Segnalazione all'Autorità*

1. In caso di mancata rimozione del contenuto ai sensi dell'articolo 6, il titolare del diritto d'autore o di copyright, entro sette giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 3, anche attraverso organismi associativi, può investire della questione l'Autorità, inviando una circostanziata segnalazione, utilizzando, a pena di inammissibilità, il facsimile di cui all'allegato 3 al presente regolamento e reso

disponibile sul sito internet dell'Autorità alla sezione dedicata alla tutela del diritto d'autore.

2. In caso di mancato ripristino del contenuto ai sensi dell'articolo 7, l'*uploader*, entro sette giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 3, può investire della questione l'Autorità, inviando una circostanziata segnalazione, utilizzando, a pena di inammissibilità, il facsimile di cui all'allegato 4 al presente regolamento e reso disponibile sul sito internet dell'Autorità alla sezione dedicata alla tutela del diritto d'autore.

3. Il deferimento della questione all'Autorità non può essere promosso qualora non si sia conclusa la procedura dinanzi al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo o radiofonico di cui alla Sezione I del presente Capo nei termini ivi indicati o se per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l'Autorità giudiziaria.

4. Qualora nel corso del procedimento di cui alla presente Sezione sia adita l'Autorità giudiziaria, la parte che l'ha adita ne informa tempestivamente l'Autorità, che archivia gli atti.

## **Articolo 9**

### *Attività istruttoria*

1. Ricevuta la segnalazione di cui all'articolo 8, la Direzione ne verifica la completezza ai fini dell'ammissibilità, l'avvenuto esperimento della procedura di cui alla Sezione I del presente Capo ai fini della procedibilità e che non siano decorsi i termini di decadenza di cui all'articolo 8, commi 1 e 2.

2. Qualora non sia soddisfatto anche uno solo dei requisiti di cui al comma precedente, la Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa della segnalazione.

3. Soddisfatti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, la Direzione, analizzati tutti gli elementi utili acquisiti compatibilmente con la celerità della procedura, ove ravvisi la fondatezza della pretesa sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto della segnalazione e ove non risultino soddisfatte le eccezioni di cui agli articoli 65 o 70 della Legge sul diritto d'autore secondo i criteri di cui all'articolo 10, notifica l'avvio del procedimento al gestore del sito o al fornitore di servizi di media audiovisivo o radiofonico.

4. La comunicazione di avvio del procedimento istruttorio contiene una sommaria esposizione dei fatti, l'indicazione della violazione accertata, dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali scritti difensivi attraverso l'invio all'indirizzo di posta certificata dell'Autorità entro il termine di quarantotto ore dalla ricezione della comunicazione di avvio e, infine, del termine di conclusione del procedimento istruttorio.

5. Qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la Direzione può chiedere ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ai soggetti che ne siano in possesso, informazioni e documenti utili all'istruttoria da produrre nel termine di 5 giorni dalla richiesta.

6. Ove la Direzione accerti l'infondatezza della segnalazione, dispone l'archiviazione del procedimento istruttorio.

## **Articolo 10**

### *Criteria di valutazione delle eccezioni degli articoli 65 e 70 della legge n. 633/41*

1. Le eccezioni di cui all'articolo 9, comma 3, sono valutate dall'Autorità tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) l'uso didattico e scientifico;
- b) l'esercizio del diritto di cronaca, di commento, di critica e di discussione nei limiti dello scopo informativo e dell'attualità;
- c) l'assenza della finalità commerciale e dello scopo di lucro;
- d) l'occasionalità della diffusione, la quantità e qualità del contenuto diffuso rispetto all'opera integrale che non pregiudichi il normale sfruttamento economico dell'opera.

2. L'impiego di contenuti protetti per le finalità di cui al precedente comma è accompagnato dalle informazioni relative alla paternità dell'opera, ove reperibili.

## **Articolo 11**

### *Avvio del procedimento e adeguamento spontaneo*

1. Qualora non sia stata disposta l'archiviazione in via amministrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 6, la Direzione, entro dieci giorni dall'avvio del procedimento istruttorio, trasmette al destinatario della comunicazione di avvio del procedimento le risultanze istruttorie, nelle quali è fatta menzione della possibilità di procedere all'adeguamento spontaneo entro il termine di quarantotto ore dalla notifica delle medesime, con l'avviso che, in caso di mancato adeguamento, la Direzione trasmetterà gli atti all'organo collegiale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, ai sensi dei successivi articoli 13 e 14.

2. Le risultanze istruttorie di cui al comma 1 sono notificate all'indirizzo di posta elettronica indicato nella segnalazione di cui all'articolo 8. Ove il destinatario delle risultanze istruttorie si determini all'adeguamento, ne darà comunicazione alla Direzione contestualmente e comunque non oltre le quarantotto ore.

3. A seguito dell'intervenuto adeguamento, la Direzione provvede all'archiviazione in via amministrativa e periodicamente trasmette all'organo collegiale un'informativa relativa ai procedimenti archiviati ai sensi del presente comma.

4. In caso di mancato adeguamento spontaneo o di mancata comunicazione ai sensi del comma 2, la Direzione trasmette gli atti all'organo collegiale ai sensi dell'articolo 12.

5. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di venti giorni decorrenti dalla notifica delle risultanze istruttorie di cui al comma 1. I termini sono sospesi per non più di quindici giorni nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori di cui al precedente comma.

## **Articolo 12**

### *Conclusione dell'istruttoria e comunicazione dei provvedimenti*

1. La Direzione trasmette all'organo collegiale la proposta per l'adozione del provvedimento finale, unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria.

2. L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta della Direzione, adotta i provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l'organo collegiale trasmette gli atti alla Direzione specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. La richiesta di approfondimenti determina la proroga di quindici giorni del termine di cui all'articolo 11, comma 5.

## **Articolo 13**

### *Provvedimenti nei confronti di soggetti localizzati in Italia*

1. L'organo collegiale può ordinare ai gestori di siti i cui nomi di dominio siano stati registrati da un soggetto residente o stabilito in Italia, la rimozione selettiva dei contenuti oggetto di segnalazione che siano stati diffusi in violazione delle norme sul diritto d'autore;

2. L'organo collegiale può ordinare ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana la cessazione della trasmissione o della ritrasmissione di programmi audiovisivi diffusi in violazione delle norme sul diritto d'autore.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'organo collegiale può altresì ordinare di dare evidenza di tale circostanza con le modalità all'uopo individuate in presenza di reiterata violazione accertata dall'Autorità.

## **Articolo 14**

### *Provvedimenti dell'Autorità nei confronti di soggetti localizzati all'estero*

1. L'organo collegiale può adottare nei confronti dei gestori di siti i cui nomi di dominio siano stati registrati da un soggetto non residente o non stabilito in Italia e che diffondano contenuti in violazione del diritto d'autore, la cui fruizione è destinata al pubblico italiano, i seguenti provvedimenti:

- a) richiamare i gestori dei siti al rispetto della Legge sul diritto d'autore;
- b) ove la violazione persista nonostante il richiamo di cui alla lettera a) oltre quindici giorni dal richiamo medesimo, richiedere la rimozione selettiva dei contenuti oggetto di segnalazione che siano stati diffusi in violazione delle norme sul diritto d'autore;
- c) ove la violazione persista nonostante la richiesta di rimozione di cui alla lettera b) nei termini ivi indicati, segnalare il caso all'Autorità giudiziaria per gli adempimenti di competenza.

2. L'organo collegiale può ordinare al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici attivo in Italia la cessazione della trasmissione o della ritrasmissione di programmi audiovisivi diffusi in violazione delle norme sul diritto d'autore.

## **Capo IV**

### ***Attività di vigilanza***

## **Articolo 15**

### *Vigilanza*

1. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e verifica la concreta attuazione dei provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14.

2. Qualora il soggetto destinatario delle misure di cui all'articolo 13 non ottemperi all'ordine si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva e inderogabile al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

**Articolo 16**  
*Disposizioni finali*

1. I fornitori di servizi adeguano le proprie condizioni contrattuali alle prescrizioni del presente Regolamento e rendono edotti i propri utenti della possibilità che vengano attuate le procedure di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento stesso.

**ALLEGATO 1**

**al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica**

**FACSIMILE DI NOTICE**

<b>a) Dati generali del contenuto</b>
Titolo
Url
<b>b) Descrizione della violazione del <i>copyright</i></b>
MAX 50 caratteri
<b>c) Dettagli dell'opera dell'opera di cui si ritiene che sia violato il <i>copyright</i></b>
Titolo
Anno di produzione
Produttore
Tipo di licenza
<b>d) Dati di contatto</b>
Denominazione
Indirizzo
Url
Persona da contattare
Telefono
E-mail
<b>e) Dichiarazione di veridicità</b>

**ALLEGATO 2**

**al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica**

**FACSIMILE DI *COUNTER NOTICE***

<b>a) Dati generali del contenuto</b>
Titolo
Url originaria
<b>b) Motivazioni a supporto della legalità del contenuto caricato</b>
MAX 50 caratteri
<b>c) Dati di contatto</b>
Denominazione
Indirizzo
Persona da contattare
Telefono
E-mail
<b>d) Dichiarazione di veridicità</b>

**ALLEGATO 3**

**al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica**

**FACSIMILE  
SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ PER MANCATA RIMOZIONE**

<b>Dati generali del contenuto</b>
Titolo
Url
<b>a) Indicazione del gestore del sito/fornitore di servizi di media audiovisivi</b>
Denominazione
Indirizzo
Url
Persona da contattare
Telefono
E-mail
<b>b) Descrizione della violazione del <i>copyright</i> (parziale, integrale...).</b>
MAX 50 caratteri
<b>c) Dettagli dell'opera dell'opera di cui si ritiene che sia violato il <i>copyright</i></b>
Titolo
Anno di produzione
Produttore
Tipo di licenza
<b>d) Dati di contatto</b>
Nome società/associazione
Indirizzo
Persona da contattare
Telefono
E-mail
<b>ALLEGATI</b>
<b>Documentazione relativa alla procedura di <i>notice and take down</i></b>
<b>Documentazione comprovante il possesso dei diritti sul contenuto oggetto della segnalazione</b>
<b>Dichiarazione di veridicità</b>

**ALLEGATO 4**

**al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica**

**FACSIMILE DI  
SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ PER MANCATO RIPRISTINO**

<b>a) Dati generali del contenuto</b>
Titolo
Url originaria
<b>b) Indicazione del gestore del sito/fornitore di servizi di media audiovisivi</b>
Denominazione
Indirizzo
Url
Persona da contattare
Telefono
E-mail
<b>c) Indicazioni del soggetto che ha richiesto la rimozione del contenuto</b>
Denominazione
Indirizzo
Url
Persona da contattare
Telefono
E-mail
<b>d) Dettagli dell'opera dell'opera di cui si ritiene che non sia violato il <i>copyright</i></b>
Titolo
Anno di produzione
Produttore
Tipo di licenza

<b>e) Motivazioni a supporto della legalità del contenuto caricato</b>
MAX 50 caratteri
<b>f) Dati di contatto</b>
Denominazione
Indirizzo
Persona da contattare
Telefono
E-mail
<b>ALLEGATI</b>
<b>Documentazione relativa alla procedura di <i>notice and take down</i></b>
<b>Documentazione comprovante il possesso dei diritti sul contenuto oggetto della segnalazione</b>
<b>Dichiarazione di veridicità</b>